

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AG9

Piazza Trinacria - Edificio A.S.I.

Zona Industriale di Agrigento

92021 ARAGONA (AG)

Tel. 0922.441961 - Fax n. 0922.591733

Email: protocollo@atiag9.it- Pec: atiag9@pec.it

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 26 DEL 23/11/2020

Oggetto: opposizione all'esecuzione degli atti di precetto allegati alla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 492/2020 del 30/6/2020 – Alfonso Farruggia nei confronti di Girgenti Acque spa e Consorzio di ambito territoriale di Agrigento – nomina legale

Premesso che

in data 18/11/2020 è stata notificata a questa ATI AG9 la sentenza n.492/2020 del 30/6/2020, emessa dal Tribunale di Agrigento, nella causa civile di primo grado iscritta al n.1007 del R.G. del 2017, proposta dal Sig. Alfonso Farruggia, rappresentato dall'avv. Salvatore Falzone, nei confronti di Girgenti Acque Spa e il Consorzio di Ambito Territoriale ottimale di Agrigento;

il Sig. Farruggia, proprietario di un appezzamento di terreno in Agrigento, identificato al foglio 127 particelle 221 e 501, conveniva in giudizio contro Girgenti Acque Spa e il Consorzio di Ambito Territoriale ottimale di Agrigento, con atto di citazione notificato al Consorzio di ambito in data 22/3/2017;

lo stesso evidenziava che la Girgenti Acque, gestore del S.I.I. per la provincia di Agrigento, per l'esecuzione dei lavori di completamento della rete fognaria zona nord di Agrigento, aveva disposto l'occupazione d'urgenza e quindi avviato la procedura espropriativa dei terreni della particella n.221 ma i lavori avevano interessato la particella 501, mai oggetto di dichiarazione di pubblica utilità; inoltre rilevava che la particella 221, coltivata nella sua interezza, dopo i lavori risultava incoltivabile perché smembrata in piccoli spezzoni;

pertanto chiedeva al tribunale il riconoscimento dell'occupazione "sine titolo" della particella 521 e il pagamento dei danni derivati dalla perdita di valore della particella 221, per la cattiva esecuzione dei lavori nonché per i danni alle colture;

Mentre Girgenti Acque si costituiva contestando le pretese e chiedendo il rigetto della domanda, il Consorzio non si costituiva.

Fatto presente che la sentenza n.492/2020 del 30/6/2020, notificata il 18/11/2020, ha dichiarato:

- illegittima l'occupazione della particella 501 di proprietà dell'attore, per assenza di dichiarazione di pubblica utilità;
- inammissibile la domanda del Farruggia di risarcimento del danno per ottenere il controvalore in danaro del terreno di cui alla suddetta particella;
- il diritto dell'attore al risarcimento del danno per l'illegittima occupazione della particella 501 dal 7.4.2016 fino al 30/6/2020, nonché per la perdita di valore della particella 221;

Fatto presente ancora che la predetta sentenza ha condannato Girgenti Acque e il Consorzio di ambito, in solido:

- al pagamento in favore dell'attore dell'importo di €. 5.200,00, comprensivo del ristoro del

danno non patrimoniale, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo;

- alla rifusione di metà delle spese di lite sostenute da parte attrice liquidate, ai sensi del DM55/2014, per la predetta metà, in €. 2.738,00 per compensi e €. 545,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge, da distrarre in favore del procuratore dell'attore dichiaratosi antistatario in atti, compensate per il resto;
- ha posto definitivamente a carico dei convenuti le spese per la c.t.u. liquidate con separato decreto.

Visti gli atti di precetto, notificati in uno con la sentenza 492/2020, dell'avv. Salvatore Falsone con il quali intima -in solido alla Girgenti acque SpA, e per essa alla Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato A.T.I. AG9, e al Consorzio di Ambito Territoriale Ottimale di Agrigento -entro 10 giorni dalla notifica, il pagamento:

- 1) in favore dell'avv. Salvatore Falsone €. 4.681,07 (quattromilaseicentottantuno/07 euro), per le spese di lite, comprensivi di onorario, spese generali (15%), CPA, IVA, esborsi e onorario a precetto, oltre alle spese di notifica e interessi legali dalla data del precetto fino all'effettivo soddisfo;
- 2) in favore del Sig. Alfonso Farruggia €. 6.886,89 (seimilaottocentottantasei/89 euro), comprensivi di sorte capitale, interessi legali, spese CTU, onorario a precetto, oltre alle spese di notifica e interessi legali dalla data del precetto fino all'effettivo soddisfo.

Evidenziato che

le Autorità d'ambito territoriale ottimale, quale era il Consorzio d'ambito (Cod. Fisc. 93035790844) sono state poste in liquidazione dalla L.R. n. 2 del 9/1/2013;

la L.R. 19/2015 ha provveduto alla riorganizzazione del servizio idrico integrato e il decreto assessoriale 75 del 29/1/2016 ha individuato i 9 ambiti territoriali ai fini della gestione del S.I.I. dove si doveva costituire un'Assemblea territoriale idrica;

l'Assemblea territoriale idrica della provincia di Agrigento, con Cod. Fisc. 93074830840, è stata costituita con delibera n.1 del 12/4/2016.

il Consorzio di ambito territoriale di Agrigento è stato liquidato con delibera commissariale n.1 del 19/6/2018;

Ritenuto di porre opposizione all'esecuzione dei predetti atti di precetto, chiedendo la sospensione degli stessi, facendo rilevare il difetto di legittimazione di questa ATI che è l'Ente di governo d'ambito ai quali sono attribuiti, in particolare, i compiti di seguito richiamati:

- predisposizione e aggiornamento del Piano d'Ambito (costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario);
- affidamento del servizio idrico integrato;
- predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo dell'ambito e soggetto gestore, sulla base della convenzione tipo adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- al fine dell'aggiornamento del piano economico-finanziario, predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'ARERA e relativa trasmissione a quest'ultima per l'approvazione.

mentre la gestione del servizio idrico integrato, regolato da apposita convenzione e disciplinare tecnico, è competenza del gestore che sottoscrivendoli ha accettato quanto in essi previsto;

Ritenuto altresì di valutare la convenienza di impugnare la sentenza 492/2020, per confermare

il difetto di legittimazione di questo Ente;

Ritenuto data l'imminenza scadenza dei termini, 10 giorni dalla notifica per opporsi all'esecuzione dei due atti di precetto, di conferire l'incarico di cui sopra all'avv. Chetty Nero, comunque presente nell'elenco degli avvocati di questa ATI AG9;

Ritenuto di corrispondere all'Avvocato incaricato il compenso di €. 600,00 (seicento/00 euro), spese generali al 15% e oneri di legge.

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

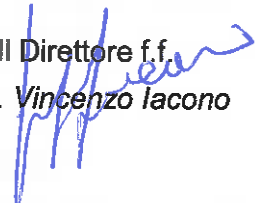
di porre opposizione all'esecuzione degli atti di precetto di cui in narrativa, che si intendono qui riportati, chiedendo la sospensione degli stessi, conferendo a tal fine l'incarico all'Avv. Chetty Nero;

dare atto che al Professionista, con regime forfettario, sarà corrisposto, il compenso di €.600,00 (seicento/00 euro), oltre CPA al 4% e spese generali al 15%;

di impegnare la spesa di €. 600,00 oltre CPA (4%), spese generali (15%) alla missione 1 programma 11 titolo 1 macroaggregato 03 cap.13011 "spese legali" del redigendo bilancio di previsione 2020.

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo

Il Direttore f.f.
Dott. Vincenzo Iacono



ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE A G R I G E N T O

OGGETTO: opposizione all'esecuzione degli atti di precetti allegati alla sentenza del Tribunale di Agrigento n. 492/2020 del 30/6/2020 – Alfonso Farruggia nei confronti di Girgenti Acque spa e Consorzio di ambito territoriale di Agrigento – nomina legale

Pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della Legge N. 142/90 e successive modifiche ed integrazioni così come recepito dalla L.R. N. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

Parere in ordine alla: REGOLARITA' TECNICA:

Si esprime parere favorevole sulla determina di cui sopra.

Aragona, li _____

il Titolare di P.O. – Direttore F.F.
Dott. Vincenzo Iacono

Parere espresso ai sensi della Circolare del Ministero dell'Interno N. FL 25/97

Parere in ordine alla: REGOLARITA' CONTABILE,

Attestante, altresì, se necessaria, la copertura finanziaria e l'esatta imputazione della spesa alla pertinente partizione del bilancio e riscontrante la capienza del relativo stanziamento:

Si esprime parere favorevole sulla determina di cui sopra.

Aragona, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Salvatore Alesci